

DIRETTIVE

DIRETTIVA 95/67/CE DELLA COMMISSIONE*

del 15 dicembre 1995

recante modifica tecnica della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, per quanto concerne la definizione delle « banche multilaterali di sviluppo »

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/15/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino della direttiva 89/647/CEE definisce le « banche multilaterali di sviluppo » facendone l'elenco;

considerando che la Società interamericana di investimento appartiene al gruppo della Banca interamericana di sviluppo; che la Società interamericana di investimento ha il fine di promuovere lo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo di tale area geografica, che di essa sono membri, stimolando la creazione, l'espansione e la modernizzazione delle imprese private, di preferenza piccole e medie, in modo da completare le attività della Banca interamericana di sviluppo; che la Società interamericana di investimento presenta le stesse caratteristiche essenziali delle « banche multilaterali di sviluppo » e che, di conseguenza, dovrebbe essere inclusa nella definizione delle « banche multilaterali di sviluppo » contenuta nella direttiva 89/647/CEE;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato consultivo bancario nella sua veste di comitato incaricato di assistere la Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 89/647/CEE;

considerando che la presente direttiva si applica nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE) e che è stata rispettata la procedura prevista dall'articolo 99 dell'accordo sullo Spazio economico europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La definizione delle « banche multilaterali di sviluppo », di cui all'articolo 2, paragrafo 1, settimo trattino della diret-

tiva 89/647/CEE comprende la Società interamericana di investimento.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° luglio 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 23.